

PULIZIA AREE 2019

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICORDA CHE:

L'allegato alla **Delibera G.R. n. 17/2 del 03 maggio 2019** detta le prescrizioni per il contrasto agli incendi.

Nel Titolo IV – **Norme di prevenzione**: all'art. 12 (terreni e fabbricati) dispone che:

entro il 1° giugno:

- i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di **almeno 3 metri** calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza **non inferiore a 10 metri**;
- i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di **almeno 3 metri** di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di **almeno 5 metri** di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza **non inferiore a 5 metri**.



L'**Ordinanza n° 186/2004** del Comune di Guspini dispone inoltre che:

è assolutamente vietato lo sfalcio dell'erba effettuando lo scorticamento del terreno e l'accumulo del materiale all'interno del lotto. L'erba e le ramaglie devono essere asportate e smaltite presso la rifiuteria comunale di Via Verga o comunque in terreno privato fuori dal centro urbano.

È fatto obbligo di tenere costantemente puliti ed efficienti i canali di scolo interni ai terreni agricoli.

SANZIONI

Nel Titolo VI – **Attività di vigilanza e sanzioni**: all'art. 25 (sanzioni) dispone che:

La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita, secondo quanto indicato nell'"Allegato E" (Prontuario delle sanzioni amministrative).

L'articolo 24, comma 3, lett. c), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1.200,00, per un totale di **€ 400,00** ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981, per ogni ettometro o frazione di ettometro di fascia o area o tratta di protezione o isolamento non conforme a quanto prescritto.